

Allegato A

**Deliberazione di Giunta n. 10/11
del 28.02.2011**

Criteria per la formazione dell'elenco dei mediatori

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Carlo Longo)

Pagine 3 (compresa la copertina)

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- "mediazione": l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
- "mediatore": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010;
- "organismo di Mediazione": il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Prato iscritto al n. 38 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione ;
- "enti di formazione": gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, iscritti all'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- "regolamento di Mediazione": l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione e i relativi costi, adottato dall'Organismo.

2. Istituzione Elenco dei Mediatori

Presso la Camera di Commercio di Prato è istituito un Elenco di Mediatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, del Decreto Ministeriale n. 180/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'Elenco può essere articolato in più sezioni in conformità a quanto disposto dall'art. del D.M. n. 180/2010.

Il Responsabile dell'organismo affida gli incarichi di Mediatore nelle procedure conciliative esclusivamente ai mediatori iscritti nell'Elenco, fatta salva la possibilità di avvalersi di mediatori iscritti presso altri Organismi, laddove siano stati stipulati accordi in tal senso.

3. Requisiti per l'iscrizione

Condizione minima per essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori è il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione e di formazione:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o, in alternativa, essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale;
- specifica formazione acquisita nei modi e con i contenuti prescritti dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della conservazione dell'iscrizione, l'Ente si riserva di richiedere, in qualunque momento, l'acquisizione di ulteriori requisiti, anche sulla base delle eventuali indicazioni provenienti da Unioncamere.

In ogni caso tutti gli iscritti, al fine di conservare l'iscrizione nell'Elenco, hanno l'obbligo ai sensi della normativa vigente di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento.

4. Modalità di iscrizione

Le iscrizioni nell'Elenco dei Mediatori avvengono su domanda, a seguito di apposito bando emanato dalla Camera di Commercio di Prato sulla base della programmazione delle nuove iscrizioni, previa verifica dei presupposti di cui al punto 3 del presente atto e a condizione che il Ministero della Giustizia approvi l'accreditamento.

Le iscrizioni sono decise dal Responsabile dell'Organismo. Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego, deve essere data comunicazione all'interessato.

5. Requisiti di onorabilità

A pena di cancellazione dall'Elenco, gli iscritti devono conservare i seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

6. Cancellazione dall'Elenco

Il Responsabile dell'Organismo dispone la cancellazione degli iscritti quando risultino responsabili di fatti che ne rivelino l'inidoneità a svolgere l'attività di Mediatore o siano contrari al Codice Etico. Il Responsabile dispone altresì la cancellazione di coloro che non abbiano adempiuto all'obbligo di aggiornamento formativo di cui al precedente punto 3.

L'iscritto può essere sospeso dal Responsabile dell'Organismo in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi, fino a quando non sia intervenuto sugli stessi un provvedimento con forza di giudicato, e/o per procedimenti disciplinari fino a che essi non siano definiti.

7. Norma transitoria

Sono iscritti di diritto all'Elenco dei Mediatori i conciliatori che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultino abilitati a svolgere le funzioni di Mediatore presso la Camera di Commercio di Prato nei procedimenti tenuti ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.

Ai fini della conservazione dell'iscrizione nell'Elenco questi hanno l'obbligo di acquisire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 180/2010, i requisiti in esso previsti. In difetto, l'iscrizione decade.

A condizione che abbiano acquisito i requisiti prescritti nei termini stabiliti dall'Organismo, verranno iscritti di diritto all'Elenco dei Mediatori i Conciliatori per i quali la Camera di Commercio di Prato, prima dell'entrata in vigore del presente atto, abbia presentato domanda di accreditamento al Ministero di Giustizia, sempre che questa venga accolta.

8. Abrogazione

A partire dalla data di entrata in vigore del presente atto, e fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7, il "Regolamento per la formazione di un Elenco di Conciliatori presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio di Prato", approvato con Delibera di Giunta n. 130/04 del 13/10/2004, deve considerarsi a tutti gli effetti abrogato, ed il relativo Elenco dei Conciliatori è soppresso.